



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. .... 629 ..... DEL ..... 1 GIU. 2020

**OGGETTO:** Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Nuove disposizioni di gestione per l'adeguamento dell'offerta formativa con la modalità a distanza (FAD sincrona) per le attività formative volte all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, per apprendisti di cui alla DGR n. 10 del 4 gennaio 2019.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:** si provvede a introdurre nuove disposizioni di gestione per l'erogazione delle attività formative in modalità a distanza (FAD sincrona) per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

- visti tutti gli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, raccolta degli atti emanati dal Governo pubblicati sul sito internet della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all'indirizzo <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13> e in particolare il più recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- viste le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020 e 50 del 23 maggio 2020 aventi ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.";
- vista la nota a firma del Direttore dell'Area Capitale umano, Cultura e Programmazione comunitaria prot. n. 208335 del 26 maggio 2020, che conferma che l'OPGR 50 del 23 maggio 2020 riguarda anche le ordinarie attività formative in aula, da svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo allegato 1;
- vista la DGR n. 10 del 4 gennaio 2020 - direttiva apprendistato professionalizzante e in particolare i contenuti dell'offerta formativa di base e trasversale definiti al punto 6 nell'allegato B; le metodologie didattiche definite nella proposta progettuale di cui al punto 7 e le disposizioni di gestione definite al punto 8;
- considerato che i contenuti sopra richiamati, pur non potendo essere modificati, dovranno essere trattati a cura dei soggetti attuatori tenendo conto delle conseguenze applicative della metodologia didattica a distanza, oggetto del presente provvedimento, e introdotta per poter continuare l'erogazione delle attività formative agli apprendisti nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del covid-19, ma garantendo il controllo della partecipazione e il coinvolgimento attivo degli apprendisti;
- visto il DDR n. 198 del 25/3/2019 che approva le risultanze dell'istruttoria e finanzia i tre progetti presentati dai seguenti soggetti capofila delle costituende ATI (associazioni temporanee di impresa) e che hanno concorso per i seguenti tre macro-settori formativi per il triennio 2019-2021:

| Organismo di formazione soggetto capofila dell'ATI | Macro-settore formativo |
|--|-------------------------|
| Istituto Veneto per il Lavoro                      | artigianato             |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Confindustria Veneto SIAV spa | industria                    |
| Ascom Servizi spa             | commercio, turismo e servizi |

- considerato che nell'attuale fase emergenziale la metodologia didattica della formazione a distanza in modalità sincrona può essere implementata in particolare attraverso la creazione di aule virtuali nelle quali il docente incaricato provvede a organizzare il collegamento con canale audio e video bidirezionale e *chat* scritta con gli apprendisti;
- considerato che le piattaforme, per attivare le aule virtuali, devono consentire all'organismo di formazione la registrazione e la conservazione presso la propria struttura informatica dei log-file relativi alle singole lezioni e devono contenere almeno le informazioni seguenti: nome e cognome apprendista, un codice identificativo per ogni apprendista utilizzato come username per il log-in alla piattaforma di videoconferenza, orari inizio e fine, data, indirizzo web aula virtuale, nome e cognome docente, codice corso, eventuali note;
- considerato che, per poter iscrivere gli apprendisti a un corso, gli organismi di formazione dovranno registrare non solo la conferma di partecipazione da parte del datore di lavoro, ma anche una verifica circa le dotazioni informatiche e il collegamento a internet nella disponibilità dell'apprendista e le competenze digitali minime necessarie;
- considerato che, attraverso l'applicativo gestionale AGFA, attualmente utilizzato dai soggetti attuatori e dai docenti incaricati, la presenza degli apprendisti iscritti ai corsi è registrata all'inizio e alla fine di ogni lezione preventivamente calendarizzata;
- considerato che le peculiarità didattiche dell'aula virtuale hanno delle ripercussioni dirette sulle modalità di apprendimento e sui livelli di attenzione degli apprendisti, i limiti previsti per l'orario delle lezioni (blocchi di 4 ore) e il numero massimo di 25 apprendisti in aula vanno opportunamente adeguati alla nuova metodologia didattica sfruttandone le potenzialità e la flessibilità operativa;
- considerato che l'indirizzo fisico, associato alle lezioni preventivamente caricate nel calendario formativo nell'applicativo gestionale AGFA come lezioni FAD, deve essere sostituito dall'indirizzo dell'aula virtuale raggiungibile sia dagli apprendisti iscritti, sia dal personale della Direzione Lavoro per gli opportuni controlli e ispezioni;
- considerato che, almeno 24 ore prima dell'avvio del corso o di eventuali modifiche di calendario, sarà necessario che l'organismo di formazione trasmetta una mail all'indirizzo [ispettivo.lavoro@regione.veneto.it](mailto:ispettivo.lavoro@regione.veneto.it) e all'indirizzo [apprendistato@regione.veneto.it](mailto:apprendistato@regione.veneto.it) con le informazioni relative: al codice corso, al responsabile del corso e al docente e ai loro riferimenti per un contatto durante il corso;
- considerato che in caso di interruzione del funzionamento del registro on line nell'applicativo AGFA o in caso di qualsiasi impedimento informatico, sarà necessario che l'organismo di formazione carichi, attraverso la funzione di *upload* della scansione del foglio mobile vidimato, già ordinariamente utilizzata, una copia del log-file, indispensabile quale valida prova a sostegno dell'apposizione della "firma dichiarata" a posteriori sul registro on line, secondo le tempistiche già regolate dalle precedenti disposizioni di gestione di cui all'allegato B alla DGR n. 10 del 4/1/2019;
- considerato che tali log-file dovranno contenere almeno le informazioni previste dal citato foglio mobile vidimato;
- visto l'addendum siglato il 15 maggio 2020 all'accordo tra Regione e Parti Sociali del 23 aprile 2012 sull'apprendistato professionalizzante;
- considerato che l'apprendista, che dichiara di possedere gli strumenti e le competenze informatici per partecipare all'aula virtuale, possa essere pienamente giustificato per le assenze determinate da cause tecniche (*black out*, connessione dati temporaneamente insufficiente, ecc.), a cura dell'organismo di formazione responsabile del corso, con la possibilità di recuperare le assenze in corsi successivi;
- considerata l'opportunità di avviare un'attività di monitoraggio e controllo che possa coinvolgere i soggetti attuatori con riunioni periodiche ogni 30 giorni finalizzate a verificare gli impatti e le ricadute della

sperimentazione della FAD sincrona sul sistema formativo degli apprendisti, al fine di adottare i necessari interventi correttivi;

- vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

#### DECRETA

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. che durante la sospensione dell'ordinaria attività didattica precedente allo stato di emergenza covid-19, come previsto dalle disposizioni governative citate in premessa, e comunque fino al 31 dicembre 2020 come stabilito dall'addendum siglato il 15 maggio 2020 all'accordo tra Regione e Parti Sociali del 23 aprile 2012 sull'apprendistato professionalizzante, in relazione alle attività formative di cui alla DGR n. 10 del 4 gennaio 2020 è ammessa la ripresa dell'attività formativa in modalità Formazione a distanza (FAD) di tipo sincrono mediante l'accesso all'aula virtuale nella quale il docente incaricato provvede a organizzare il collegamento con canale audio e video bidirezionale e *chat* scritta con gli apprendisti;
3. che le piattaforme, per attivare le aule virtuali, devono consentire all'organismo di formazione la registrazione e la conservazione presso la propria struttura informatica dei *log-file* relativi alle singole lezioni e devono contenere almeno le informazioni seguenti: nome e cognome apprendista, un codice identificativo *id* per ogni apprendista utilizzato come username per il *login* alla piattaforma di videoconferenza, orari inizio e fine, data, indirizzo *web* aula virtuale, nome e cognome docente, codice corso, eventuali note;
4. che, per poter iscrivere gli apprendisti a un corso, gli organismi di formazione dovranno registrare non solo la conferma di partecipazione da parte del datore di lavoro, ma anche una verifica circa le dotazioni informatiche e il collegamento a internet nella disponibilità dell'apprendista e le competenze digitali minime necessarie;
5. che, attraverso l'applicativo gestionale AGFA, attualmente utilizzato dai soggetti attuatori e dai docenti incaricati, la presenza degli apprendisti, iscritti ai corsi con FAD sincrona, è registrata all'inizio e alla fine di ogni lezione preventivamente calendarizzata;
6. che, poiché le peculiarità didattiche dell'aula virtuale hanno delle ripercussioni dirette sulle modalità di apprendimento e sui livelli di attenzione degli apprendisti, i limiti previsti per l'orario delle lezioni (blocchi di 4 ore) e il numero massimo di 25 apprendisti in aula vanno opportunamente adeguati alla nuova metodologia didattica sfruttandone le potenzialità e la flessibilità operativa;
7. che l'indirizzo fisico, associato alle lezioni preventivamente caricate nel calendario formativo nell'applicativo gestionale AGFA come lezioni FAD, deve essere sostituito dall'indirizzo dell'aula virtuale raggiungibile sia dagli apprendisti iscritti, sia dal personale della Direzione Lavoro per gli opportuni controlli e ispezioni;
8. che, almeno 24 ore prima dell'avvio del corso o di eventuali modifiche di calendario, sarà necessario che l'organismo di formazione trasmetta, per realizzare gli opportuni controlli ispettivi, una mail all'indirizzo *ispettivo.lavoro@regione.veneto.it* e all'indirizzo *apprendistato@regione.veneto.it* con le informazioni relative: al codice corso, al responsabile del corso e al docente e ai loro riferimenti per un contatto durante il corso;
9. che, in caso di interruzione del funzionamento del registro *on line* nell'applicativo AGFA o in caso di qualsiasi impedimento informatico, sarà necessario che l'organismo di formazione carichi, attraverso la funzione di *upload* della scansione del foglio mobile vidimato, già ordinariamente utilizzata, una copia del *log-file*, indispensabile quale valida prova a sostegno dell'apposizione della "firma dichiarata" a posteriori sul registro *on line*, secondo le tempistiche già regolate dalle precedenti disposizioni di gestione di cui all'allegato B alla DGR n. 10 del 4/1/2019;
10. che tali *log-file* dovranno contenere almeno le informazioni previste dal citato foglio mobile vidimato;
11. che l'apprendista, che dichiara di possedere gli strumenti e le competenze informatici per partecipare all'aula virtuale, possa essere pienamente giustificato per le assenze determinate da cause tecniche (*black out*,

- connessione dati temporaneamente insufficiente, ecc.), a cura dell'organismo di formazione responsabile del corso, con la possibilità di recuperare le assenze in corsi successivi;
12. di avviare un'attività di monitoraggio e controllo che possa coinvolgere i soggetti attuatori con riunioni periodiche ogni 30 giorni finalizzate a verificare gli impatti e le ricadute della sperimentazione della FAD sincrona sul sistema formativo degli apprendisti, al fine di adottare i necessari interventi correttivi;
  13. che gli organismi di formazione responsabili dei corsi devono riferirsi, come di consueto, agli uffici della Direzione Lavoro, in relazione alle specifiche esigenze degli apprendisti con disabilità;
  14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito regionale della Regione del Veneto;
  15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE  
f.to dott. Alessandro Agostinetti